



## STATUTO

### PREMESSA

In seguito all'evoluzione del mercato e alla DELIBERA AGCOM N. 108/19/CONS del 5 Aprile 2019 e successive, in cui viene richiesto che i ruoli di ciascun attore del mercato (HUB, CSP, Aggregatore, ADvertising Network o gestore del Call Center Unico) siano distinti e non creino conflitti di interesse tra loro, sorge la necessità per l'Associazione di modificare lo Statuto al fine di aggiornarlo rendendolo rispondente alle esigenze attuali.

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – REQUISITI DI AMMISSIONE - OGGETTO E SCOPI – DURATA – SEDE

##### **Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice civile, l'Associazione italiana dei fornitori di servizi e contenuti attraverso piattaforme web e mobili, denominata "ASSOCSP", (di seguito "l'Associazione").

##### **Articolo 2 – Requisiti di ammissione**

Possono aderire le imprese che non siano società controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C. con MNO così come definiti dalla Delibera AGCOM n. 65/09/CONS e si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza, operanti in Italia, che esercitano in forma professionale e con carattere prevalente, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di adesione, l'attività di CSP (Content Service Provider).

Possono aderire anche aziende che, come attività predominante, si configurano come aggregatori di CSP o come Merchant.

##### **Articolo 3 – Oggetto e Scopi**

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come obiettivo di promuovere e tutelare gli interessi etici, economici e tecnici dei Soci, favorendo la tutela degli interessi collettivi ed in particolare:

- Promuovere l'adozione di politiche economiche e industriali in un contesto normativo e regolamentare che favorisca ed incentivi gli investimenti da parte di tutti gli attori del mercato, finalizzati alla diffusione dei Servizi, nonché allo sviluppo e all'innovazione degli stessi;

- Promuovere un mercato che favorisca la trasparenza dei rapporti economici, giuridici e tecnici tra i Soci e tutti gli attori ed operatori che interagiscono nel mercato dei servizi secondo principi di libertà, di iniziativa economica e di tutela della concorrenza;
- Favorire la realizzazione di modelli di autoregolamentazione del mercato;
- Provvedere all'informazione, alla consulenza ed all'assistenza a favore dei Soci;
- Realizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti, convegni e manifestazioni su temi di interesse dei Soci e della società civile;
- Stipulare accordi e convenzioni ai quali tutte le imprese associate o gruppi di esse potranno aderire;
- Provvedere, ove ciò sia previsto, alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti presso Enti esterni;
- Negoziare e definire modalità di interazione con le entità di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale;
- Aderire ad organizzazioni analoghe che operino a livello nazionale, europeo e/o extraeuropeo o costituire insieme con quest'ultime organismi comuni o prevedere forme di coordinamento;
- Stimolare la fiducia dei consumatori attraverso campagne istituzionali, incontri ed eventi formativi/convegni anche con gli enti rappresentativi degli interessi dei consumatori;
- Rappresentare le posizioni dell'Associazione in tutte le sedi istituzionali e pubbliche, italiane ed internazionali;
- Contribuire alla definizione di standard etici minimi unificati – anche individuando linee guida comuni – per la fornitura di Servizi, in particolare nei rapporti con gli operatori fissi e mobili e con i costruttori di apparati;
- Assistere e tutelare i diritti, gli interessi e le ragioni dell'Associazione e/o dei Soci, se del caso anche agendo in giudizio e in qualsiasi sede, ordine e grado e giurisdizione competente, in materie inerenti gli interessi comuni dei Soci;
- Porre in essere ogni azione o iniziativa funzionale al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Articolo 4 – Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Articolo 5 – Sede**

La sede dell'Associazione è stabilita in Milano, con facoltà del Consiglio direttivo di aprire sedi secondarie ed eleggere domicili in tutto il territorio nazionale.

## **TITOLO II**

## CLASSIFICAZIONE SOCI – CONTRIBUTI - AMMISSIONE E DURATA – DIRITTI E OBBLIGHI – TEMI SUBASSOCIATIVI - RECESSO – SANZIONI - CESSAZIONE

### Articolo 6 – Classificazione Soci

6.1. I Soci sono differenziati nelle seguenti qualifiche:

- a) **Soci fondatori:** sono i Soci che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione e al versamento del patrimonio iniziale e allo stato non fanno più parte dell'Associazione: i Soci fondatori sono: Buongiorno S.p.A., David 2 S.p.A., Neo Network srl, Dada.net S.p.A., Arvato mobile S.p.A., Zed Italia srl, Neomobile S.p.A.;
- b) **Soci ordinari:** sono i Soci che aderiscono all'Associazione la cui attività principale è quella di Aggregatore, CSP o Merchant. I Soci ordinari hanno diritto di voto. Possono inoltre candidarsi ed essere eletti ad ogni carica dell'Associazione;
- c) **Soci onorari:** Sono persone a cui l'Associazione stessa desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella frequentazione dell'Associazione, nell'aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione. Il Socio onorario può partecipare alle riunioni, è esonerato dal versamento della quota associativa annuale, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo espresso tramite votazione segreta. Ogni anno in occasione delle elezioni delle cariche potrà essere rinnovata l'onoreficenza al Socio onorario. Il Socio Onorario deve accettare ogni anno, per iscritto, la proposta dell'Associazione.

6.2 Per Socio si intende la società. Ogni società, nella persona del titolare o del rappresentante legale, dovrà notificare per iscritto due volte all'anno, nel mese di giugno e nel mese di dicembre, il suo rappresentante ufficiale all'interno dell'Assocsp. Ciascuno dei Soci, al momento della costituzione dell'Associazione o dell'ammissione, designa un proprio rappresentante che gestisca tutti i rapporti con l'Associazione e avente diritto di voto. In tal modo il Socio dichiara che il proprio rappresentante è effettivamente contrattualmente legato alla società, dandone evidenza in caso di richiesta da parte di Assocsp. In caso di cessazione rapporti tra il rappresentante ufficiale e il Socio, quest'ultimo è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consiglio Direttivo tramite PEC e/o Raccomandata. Nel caso in cui tale notifica non avvenga e il rappresentante stesso tardi nel comunicarlo almeno in via informale, il Socio sarà comunque tenuto al pagamento delle quote pur non partecipando alle attività ve. Entrambi, il Socio ed il rappresentante, saranno tenuti a pagare una sanzione pari a 20.000

Euro. Oltre al rappresentante ufficiale ogni Socio può designare una seconda persona, da qui definito Rappresentate Bis, sempre per iscritto, che affiancherà il rappresentante ufficiale, senza ulteriore diritto di voto. I rappresentanti dei Soci potranno essere sostituiti mediante comunicazione scritta del rappresentante legale della società indirizzata al Consiglio Direttivo e la sostituzione sarà efficace dal momento del ricevimento della suddetta comunicazione. Le comunicazioni relative ai Rappresentanti possono essere inviate all'Associazione via raccomandata, via pec o via mail ordinaria.

6.3 Qualora il rappresentante ufficiale venisse rimosso dalla Società, l'eventuale carica direttiva decadrebbe risultando effettiva contestualmente all'uscita del rappresentante della suddetta Società. In tal caso si renderebbero nulle qualsiasi decisione o votazione eventualmente effettuate nel periodo successivo alla rimozione. Qualora avesse rivestito il ruolo di Presidente, entro 7 giorni dalla sostituzione del rappresentante si dovrà riunire l'assemblea per procedere alla nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui il destituito avesse rivestito il ruolo di Vicepresidente, ed in presenza di un secondo Vicepresidente, non sarà necessaria una nuova nomina.

#### **Articolo 7 - Contributi**

7.1 La quota associativa annuale è stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni nuovo Socio deve versare la quota associativa annuale al momento della formalizzazione dell'ingresso in Associazione. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, stabilite annualmente o all'ingresso in Assocsp, hanno diritto di voto. La rappresentanza, la tutela generale, l'informativa, la consulenza e l'assistenza, la partecipazione alla vita associativa, l'esercizio dell'elettorato attivo o passivo vengono riservate alla generalità dei Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e quote straordinarie. Il mancato pagamento della quota sociale annuale all'ingresso in Associazione o secondo la scadenza stabilita annualmente, fa perdere ai Soci il diritto di voto, ma non di partecipazione. Una volta onorata la quota sociale, il Socio riacquisirà il diritto di voto decorso un mese dal pagamento della quota stessa. Tutti i Soci, come precedentemente individuati all'articolo 6.2, sono tenuti a versare i contributi associativi nella misura e secondo le modalità che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stabilite annualmente dall'Assemblea.

7.2 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

7.3 Si prevede la possibilità che durante l'anno siano necessarie delle spese straordinarie, non previste nel bilancio preventivo, quali come esempi non esaustivi:

- Consulenza legale

- Consulenze/Perizie tecniche
- Agenzie di comunicazione

Tali spese straordinarie saranno deliberate dall'assemblea secondo il quorum indicato nell'art. 17.4 e saranno obbligati al pagamento tutti i soci, come al punto x di cui all'art 15.3. In caso di mancato pagamento verranno applicate le sanzioni come da art. 12.

Le spese straordinarie verranno ripartite in quote proporzionali tra i Soci, nei tempi e modalità necessari a permettere il pagamento delle spese dell'anno associativo. In caso di ritardi nei pagamenti saranno applicate le stesse misure relative al mancato pagamento della quota annuale entro la scadenza, definita nel paragrafo 7.11 nuovi Soci che dovessero subentrare nel corso dell'anno dovranno sostenere quota parte delle spese straordinarie.

### **Articolo 8 – Ammissione e Durata**

8.1 La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'aspirante Socio.

8.2 La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del regolamento interno, delle policies e risoluzioni adottate e dei codici etici e/o di autoregolamentazione predisposti o condivisi dall'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare il suo legale rappresentante, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dei suoi uffici, il numero dei dipendenti, l'eventuale utilizzo di aggregatori per identificare il ruolo del Socio, indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni previste dallo Statuto, nonché fornire tutte le ulteriori indicazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante Socio dovrà allegare alla domanda di associazione almeno due lettere di presentazione redatte da due Soci, da almeno 2 (due) anni.

8.3 Sull'accoglimento della domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo durante una delle prime due riunioni successive al ricevimento della documentazione completa.

8.4 In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo l'aspirante Socio può richiedere un riesame della domanda da parte dell'Assemblea, che esaminerà in sessione straordinaria, come da art. b del paragrafo 16.1, in occasione della prima convocazione successiva e deciderà in modo definitivo; la presentazione dell'istanza di riesame attraverso la pronuncia negativa del Consiglio Direttivo non determina l'assunzione provvisoria della carica di Socio.

- 8.5 Il ruolo di Socio decorre, di regola, dal giorno in cui viene accolta la domanda di ammissione ed ha durata fino al recesso, come disciplinato dal successivo articolo 11, o alla adozione di un provvedimento di espulsione, secondo le modalità e le ipotesi di cui al successivo articolo 12, o al verificarsi di una delle ipotesi di cui al successivo articolo 13. In attesa di ratifica ufficiale, il nuovo Socio può partecipare su invito dell'Associazione, senza diritto di voto.
- 8.6 Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione, a meno di motivate decisioni del Consiglio Direttivo.
- 8.7 Il cambiamento di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

#### **Articolo 9 – Diritti e obblighi dei Soci**

- 9.1 L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le altre regole di funzionamento espresse dall'Associazione nonché le delibere assunte dagli organi dell'Associazione.
- 9.2 In particolare le imprese associate si impegnano: a partecipare attivamente alla vita associativa; a non far contemporaneamente parte di associazioni con caratteristiche, scopi e comportamenti pregiudizievoli per la Associazione o scelte in contrasto con gli obiettivi puntuali perseguiti dall'Associazione, che comunque potrebbero portare a conflitto di interesse per i ruoli ricoperti; a non tenere condotte pregiudizievoli per gli scopi, gli interessi e l'immagine dell'Associazione; a versare i contributi associativi e a effettuare eventuali versamenti di quote straordinarie secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.
- 9.3 Tutti i Soci sono inoltre tenuti a fornire all'Associazione quegli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti, necessari per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali, salvo che dette informazioni siano idonee a influenzare le condotte commerciali delle imprese associate in modo da alterare il gioco della concorrenza o che esistano vincoli di confidenzialità assunti da terze parti. In casi particolari, se ritenuto necessario, la richiesta di informazioni verrà preventivamente verificata dai consulenti legali dell'Associazione.
- 9.4 I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione.



9.5 I Soci, inoltre, hanno il diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

9.6 Ciascun Socio, infine, ha diritto di utilizzare il logo dell'Associazione nei limiti previsti dall'apposito regolamento interno.

### **Articolo 10 – Temi Subassociativi**

10.1 Nel caso in cui oggetto di discussione sia una tematica in cui è coinvolto un Socio, tale Socio sarà sospeso per tutte le azioni, attività, decisioni, tavoli di lavoro, call, assemblee, consigli relativi a quella tematica.

10.2 A valle della sospensione temporanea su una relativa tematica, l'Associazione potrà porre al voto l'eventuale esclusione di tale Socio.

10.3 E' proibito agli altri Soci coinvolgere, veicolare informazioni circa l'attività in essere dell'Associazione al Socio sospeso. In caso ciò si verifichi il Socio che ha violato tale regola è espulso dall'Associazione per 6 mesi con multa pari a 5.000 Euro. La riammissione sarà valutata dal Consiglio e gestita come da art.13

### **Articolo 11 – Recesso**

11.1 I Soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante invio di lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di 15 giorni dall'accettazione che dovrà essere effettuata non oltre i 3 mesi dalla richiesta formale del Socio.

11.2 Il Socio che recede sarà tuttavia tenuto al rispetto delle obbligazioni di contribuzione al fondo vo per la restante parte dell'anno solare, di eventuali quote straordinarie approvate nell'anno e non avrà diritto alla restituzione delle quote versate.

11.3 Dal momento della ricezione della richiesta di recesso il Consiglio Direttivo può procedere col non coinvolgere nell'attività va il Socio recedente.

11.4 Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide su decisioni, accordi, spese e attività già definite.

### **Articolo 12 – Sanzioni**

12.1 I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni secondo i criteri di applicazione definiti nel regolamento interno, o in mancanza qui definiti:

- a) Censura del comportamento adottato dal Socio;
- b) Sospensione dall'esercizio dei diritti sociali e dalle attività dell'Associazione per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) Decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione, incluso il Presidente;
- d) Decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) Espulsione nel caso di continuata morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivati dall'Associazione con le ulteriori conseguenze di cui all'art. 13.3. Per continuata morosità s'intende un ritardo nei pagamenti di tre mesi oltre i quali il Socio viene espulso tramite comunicazione formale.
- f) Espulsione in caso di partecipazione contemporanea ad associazioni con caratteristiche scopi e comportamenti pregiudizievoli per l'Associazione e che possono creare conflitti di interesse.
- g) Sanzione di 20.000 € a carico del Socio, per mancata comunicazione del cambio rappresentante.
- h) Sanzione di 20.000 € a carico del rappresentante, nel caso in cui costui pur non lavorando più per l'Azienda continua a rappresentarla.
- i) Sanzione di 5.000 € a carico del rappresentante o per violazione della regola di non divulgare informazioni circa l'attività dell'Associazione ed sospensione per 6 mesi.

12.2 Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo previo esame delle difese scritte che il Socio può far pervenire al Consiglio attraverso comunicazione tramite PEC o raccomandata AR, spontaneamente o, su richiesta dello stesso, con un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'applicazione delle sanzioni decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta inviata dal Presidente per conto del Consiglio successiva alla decorrenza dei termini per l'inoltro delle eventuali difese scritte dal Socio.

12.3 E' ammessa una sola volta in ogni caso la possibilità di proporre l'istanza di riesame all'Assemblea. L'istanza non ha effetto sospensivo.

### **Articolo 13 – Cessazione della condizione di Socio**

13.1 La qualità di Socio dell'Associazione si perde per:

- Cessazione delle attività da parte del Socio per qualsiasi titolo e/o ragione;
- Perdita di una o più delle caratteristiche soggettive alle quali è subordinata l'ammissione nella Associazione per un periodo superiore a tre mesi (esercizio in forma professionale e con carattere prevalente, nei due anni precedenti la prestazione di servizi a valore aggiunto attraverso piattaforma web o mobile);



- Intervenuta relazione di controllo o colleganza ex art. 2359 C.C. con MNO così come definiti dalla Delibera AGCOM n. 65/9/CONS;
- Recesso;
- Espulsione ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- Comportamento o condotte *gravi con comprovati motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inadempienze alle leggi e/o allo statuto vo, interdizione e/o inabilitazione del Socio, condanna a pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici nonché nei casi previsti dall'art. 2286 del codice civile*".

13.2 In ogni caso il Socio cessato non è esonerato dal rispetto degli obblighi di contribuzione a norma dell'articolo 9 per l'anno in corso e dal permanere di un obbligo di riservatezza della durata di 36 (trentasei) mesi dalla cessazione come specificato nell'infra sub articolo 28.

13.3 Con la cessazione del rapporto vo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

La cessazione deve essere comunicata via raccomandata /PEC al Socio.

### **TITOLO III ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 14 – Organi Sociali**

14.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

14.2 Tutte le cariche sociali dell'Associazione, con l'espressa esclusione del Segretario Generale che potrà essere indipendente, sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle associate aderenti.

14.3 Le cariche sociali sono gratuite. Vengono rimborsate solo le spese a piè di lista per le cariche di Presidente, Vicepresidenti e Segretario Generale purché pertinenti alla attività sociale ed alla carica ricoperta nonché proporzionate alla attività da svolgersi che meglio vengono definite all'interno del regolamento.

14.4 Le cariche sociali non sono cumulabili con alcuna altra carica dell'Associazione.

14.5 Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in ambito vo sono tenuti a uniformarsi ai comportamenti previsti dall'eventuale codice etico vigente.

#### **TITOLO IV ASSEMBLEE ED ATTIVITA'**

##### **Articolo 15 – Poteri**

15.1. L'Assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto.

15.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto e al Regolamento interno, obbliga tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

15.3 L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- i. Determinare numericamente ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra quelli designati dai Soci,
- ii. Eleggere il suo Presidente ed i suoi Vicepresidenti, nel numero massimo di due (2), tra i membri del Consiglio;
- iii. Designare tra i vicepresidenti il Vicepresidente Vicario legittimato in caso di impedimento e/o assenza del Presidente ad esercitare tutte le funzioni del sostituto senza necessità di delega;
- iv. Nominare il Segretario Generale e approvare il suo emolumento così pure decidere se dovrà essere indipendente o nominato tra i Soci;
- v. Eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti ed il suo Presidente e, se del caso, approvare i loro emolumenti;
- vi. Formulare le linee guida dell'attività dell'Associazione;
- vii. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- viii. Approvare il bilancio preventivo;
- ix. Approvare il bilancio consuntivo;
- x. Determinare e modificare l'ammontare della Quota associativa di Ingresso, della Quota associativa e determinare le ulteriori quote straordinarie a carico dei Soci su proposta del Consiglio;
- xi. Deliberare le modifiche al presente Statuto;
- xii. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione ed i provvedimenti conseguenti;
- xiii. Deliberare sulle istanze di riesame di cui agli artt. 8.4 e 12.3;
- xiv. Deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo
- xv. Deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dagli organi di rappresentanza dell'Associazione.

Le approvazioni e le delibere vengono effettuate a maggioranza, garantendo la segretezza del voto.

Sottoponendo le votazioni alla totalità dei Soci, chi non vota sarà considerato come astenuto. La maggioranza sarà calcolata considerando le preferenze espresse dai votanti.

## **Articolo 16 – Convocazione Assemblea**

16.1 L'Assemblea si riunisce:

- a) In via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio:
  - i. entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
  - ii. entro il 31 dicembre per il rinnovo degli organi sociali e l'approvazione del bilancio preventivo. In caso di ritardi nella convocazione per il rinnovo degli organi sociali, quelli già in essere procedono in continuità e qualsiasi decisione dovrà essere approvata dall'Assemblea.
- b) In via straordinaria (i) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o (ii) ne facciano richiesta almeno tanti soci che dispongano complessivamente di almeno un quarto dei voti spettanti ai Soci con un minimo di due, oppure (iii) ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate; o (iv) su richiesta del Segretario Generale in caso di necessità e/o urgenza.

16.2 La richiesta di un'assemblea straordinaria nei casi previsti dal punto 16.1 b) (ii) e (iii) dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 14 (quattordici) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

16.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso da spedirsi agli aventi diritto, a norma del presente Statuto, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione nel caso di convocazione per Assemblea in sede. Altrimenti nel caso di Assemblea virtuale la convocazione potrà essere inviata con la stesse modalità fino a 4 ore prima dell'incontro.

16.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della modalità di svolgimento dell'Assemblea e del luogo nel caso di Assemblea in sede, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea in sede, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, può essere convocata con comunicazione inviata via fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

16.5 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e che dovrà essere condiviso via posta elettronica ed eventualmente discusso entro 10 giorni dalla data della riunione dell'Assemblea a cui si riferisce il verbale stesso.

16.6 Nel caso di Assemblea virtuale l'email di convocazione deve contenere un Calendar con l'indicazione del giorno e dell'ora della call, canale di comunicazione e codice di accesso nonché

l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con comunicazione inviata via mail almeno 4 (quattro) ore prima della data fissata per la riunione.

16.7 Il Socio, al momento dell'ingresso nell'Assemblea Virtuale dovrà identificarsi dicendo il proprio nome e Società appartenente, si impegna inoltre a mantenere la massima riservatezza sulle comunicazioni che avvengono, senza alcun coinvolgimento di terzi estranei all'Assemblea.

### **Articolo 17 – Quorum Costitutivo e deliberativo**

17.1 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega.

17.2 Il Socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto, con delega scritta depositata presso l'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

17.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa. Per qualunque votazione si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, attraverso l'utilizzo di una Piattaforma dedicata e on-line, con valenza legale e regolarmente certificata dal Garante della Privacy. (Ad esempio "Eligo" <https://www.eligo.social/legalita-sicurezza-con-eligo/>). La gestione della piattaforma di voto è effettuata dal Segretario Generale.

17.4 Le delibere di cui agli articoli:

- art 6.1 (c): nomina Socio onorario,
- art. 15.3 (ii): elezione Presidente ed Vicepresidenti,
- art. 15.3 (iii): designazione del Vicepresidente vicario
- art. 15.3 (iv): nomina del Segretario Generale e del suo emolumento,
- art. 15.3 (vi): formulazione delle linee guida dell'Associazione,
- art. 15.3 (x): determinazione della Quota associativa di Ingresso, della Quota associativa e di ulteriori quote straordinarie,

e per le proposte di modifica dello Statuto non indicate nel paragrafo che segue, si adotteranno con maggioranza dei due terzi dei presenti che esprimeranno il proprio voto (quindi chi non partecipa alla votazione non verrà considerato), e senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

17.5 Per le proposte di modifica dello Statuto che vertano sugli artt. 2 (requisiti di ammissione), 3 (oggetto e scopi dell'Associazione), 13 (cessazione della condizione di socio), 15.3 (xii) e 33 (scioglimento dell'associazione) e le decisioni conseguenti, l'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci e delibera

con i due terzi dei presenti che esprimeranno il proprio voto (quindi chi non partecipa alla votazione non verrà considerato), e senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche;

17.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

17.7 Per definire la regolarità di costituzione dell'Assemblea e per valutare il risultato delle deliberazioni, il calcolo del quorum, qualora il risultato riportasse dei decimali, si considera approssimato per difetto.

### **Articolo 18 – Presidenza e conduzione dei lavori**

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal secondo Vice Presidente.

18.2 Funge da Segretario il Segretario Generale o una persona designata dall'Assemblea.

18.3 Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci constatare il diritto di intervento alla stessa, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione della riunione. Il Presidente inoltre regola lo svolgimento della riunione, disciplina gli interventi, dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e procedure della votazione e risolve le eventuali contestazioni.

### **Articolo 19 – Tavoli di lavoro/Call**

19.1 I tavoli di lavoro sono raggruppamenti di Soci, a cui possono partecipare eventuali consulenti dell'Associazione e/o del Socio. La partecipazione ai tavoli è liberamente proposta a tutti i Soci che intendono partecipare e la loro azione è mirata alla realizzazione di determinati documenti, progetti, proposte. Tutti i volontari devono avere la possibilità di partecipare, pena annullamento dell'attività svolta. Eventuali contestazioni devono essere mosse entro 48 ore dalla constatazione dell'accaduto, altrimenti non più valide come annullamento del lavoro.

19.2 La finalità dei tavoli di lavoro è volta al raggiungimento degli obiettivi predisposti durante le assemblee, favorendo la tutela degli interessi collettivi (cit. in Art. 3) e in coerenza con le finalità generali dell'Associazione.

19.3 Le attività saranno svolte con il coordinamento e la supervisione di almeno un elemento del Direttivo (Presidente, Vice o Segretario Generale). I partecipanti ai tavoli e i loro coordinatori ne garantiscono l'operatività a titolo volontario, prestando il loro tempo e offrendo la propria competenza gratuitamente per lo sviluppo delle attività dell'Associazione.

19.4 I lavori svolti saranno inviati a tutti i Soci per condivisione. Eventuali modifiche potranno essere accolte solo con l'assenso dei partecipanti al tavolo di lavoro.

19.5 E' prevista la possibilità di convocare delle riunioni/call di allineamento puntuali o ricorsive che verranno effettuate anche mediante video conferenza e/o audio conferenza purchè:

- i. Sia consentito al Presidente di accertare l'identità, la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza;
- ii. Siano presenti almeno il Presidente, o un vice Presidente, o il Segretario Generale e almeno due Soci;
- iii. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;

Tali riunioni hanno lo scopo di condividere, aggiornare e allinearsi con i Soci ma non possono essere dispositive.

19.6 Le call possono essere organizzate con almeno due ore di anticipo e per quanto discusso non è necessario redigere un verbale.

## **Articolo 20 – Modalità di votazione**

20.1. I Soci, tramite il rappresentante o il rappresentante bis possono prendere parte alla votazione. L'Associazione si basa sul metodo del consenso per le sue deliberazioni, come via ordinaria.

20.2. Le votazioni devono essere effettuate tramite voto elettronico, ricorrendo a una piattaforma online che garantisca la segretezza del voto.

20.3. Le credenziali vengono inviate al rappresentante del Socio ordinario, ma, a richiesta, il rappresentante ufficiale può chiedere di far votare il rappresentante bis. La richiesta va fatta al Segretario Generale, almeno 30 minuti prima dell'apertura della votazione. Le votazioni possono essere effettuate anche per delega. In tal caso la delega deve pervenire, sempre con lo stesso preavviso, dal rappresentante ufficiale al Segretario Generale con in conoscenza il delegato,

20.4. L'oggetto della votazione è inviato via mail a tutti i Soci ordinari, cioè al Rappresentante ufficiale e al rappresentante bis, almeno 30 minuti prima dall'apertura della votazione, a meno di temi subassociativi, per cui è prevista l'eliminazione di qualche socio per conflitti di interesse. La finestra temporale in cui sarà possibile esprimere il proprio voto sarà di almeno 2 (due) ore, a meno che le votazioni vengano effettuate durante le assemblee per cui verrà assegnato una tempistica differente.

20.5 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

20.6 Per valutare il risultato delle votazioni, il calcolo del quorum, qualora il risultato riportasse dei decimali, si considera approssimato per difetto.

## **TITOLO V CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 21 – Composizione del Consiglio Direttivo**

21.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di 5 membri qualora i Soci totali fossero al di sotto o uguale a 15 e di 7 membri nel caso in cui i Soci fossero di numero superiore a 15. Nessun Socio potrà nominare più di un componente del Consiglio Direttivo. Il team presidenziale, al momento della votazione per le nomine, potrà suggerire i Soci che si sono distinti e quindi meritevoli di far parte del Consiglio.

21.2 Partecipa alle sessioni del Consiglio Direttivo il Segretario Generale, che nella funzione di Segretario non ha diritto di voto.

21.3 Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo ha durata annuale.

21.4 I membri del Consiglio Direttivo non possono delegare terzi a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

21.5 I membri dimessi o espulsi dal Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, siano cessati dall'incarico verranno sostituiti con altri membri nominati tramite una riunione convocata in urgenza. Nel caso in cui un Consigliere non partecipasse per due volte consecutive al Consiglio Direttivo, verrà nominato direttamente dal Consiglio Direttivo stesso un nuovo consigliere temporaneo fino alla riammissione del Consigliere espulso.

21.6 Ogni Socio può esprimere solamente una preferenza per nominare un membro del Consiglio Direttivo. La votazione avverrà per ogni membro e in maniera sequenziale.

### **Articolo 22 – Poteri ed Attività del Consiglio**

22.1 Sono di competenza del Consiglio le delibere relative alle seguenti materie:

1. Predisposizione del programma di attività e modalità di attuazione delle finalità dell'Associazione;
2. Indirizzare l'attività sociale e gestire economicamente e amministrativamente l'Associazione stipulando gli opportuni contratti e atti ivi compresa la delega delle funzioni del Segretario Generale a terzi;
3. Dare esecuzione alle risoluzioni dell'Assemblea;
4. Esaminare la domanda di ammissione degli aspiranti Soci e deliberare sulla stessa;
5. Predisporre insieme al Segretario Generale e sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo, consuntivo e lo stato dei conti;
6. Proporre all'assemblea l'ammontare e le modalità di pagamento dei contributi sociali, nonché di eventuali quote straordinarie;

7. Elaborare il regolamento interno dell'Associazione e la relazione dell'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
8. Nominare i rappresentanti e i delegati dell'Associazione per il compimento di alcune attività;
9. Determinare le condizioni per l'uso dei fondi bancari nominando gli opportuni procuratori;
10. Tutelare i diritti, gli interessi e le ragioni dell'Associazione e/o dei Soci, se del caso anche agendo in giudizio e in qualsiasi sede, ordine e grado e giurisdizione competente per la tutela degli interessi dei Soci avanti le giurisdizioni di ogni ordine e grado o le componenti autorità amministrative, anche indipendenti;
11. Risolvere l'acquisto di beni / servizi non inclusi nel bilancio preventivo sempre che il loro importo non superi il 10% del bilancio preventivo;
12. Costituire le commissioni specializzate ed i tavoli di lavoro;
13. Eseguire le funzioni delegate dall'assemblea generale;
14. Deliberare sulle sanzioni da applicare ai Soci art. 12;
15. Conferire ulteriori incarichi, compiti e poteri al Segretario Generale.

22.2 Il Consiglio determina i criteri e le modalità per lo scambio dei dati tecnici e delle informazioni necessarie per la realizzazione delle attività associative nel rispetto delle normative vigenti.

22.3 Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri.

22.4 Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri e su proposta di un Consigliere o del Segretario generale, di nominare e revocare consulenti aventi riconosciuta esperienza nei settori di interesse dell'Associazione determinandone le attività, la durata dell'incarico e il compenso.

### **Articolo 23 – Convocazione del Consiglio**

23.1 Il Consiglio si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi, in Italia, anche a mezzo telematici video conferenza o audio conferenza. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente Vicario o, in caso di impedimento, dall'altro Vicepresidente.

23.2 Le riunioni sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari dell'Associazione lo esigano, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail fino a 3 (tre) giorni prima della riunione. Altrimenti nel caso di Assemblea virtuale la convocazione potrà essere inviata con la stesse modalità fino a 4 ore prima dell'incontro.

Il Consiglio è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

23.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero minimo 2 Consiglieri. Ricevuta tale richiesta, il Presidente, deve provvedere alla convocazione entro



i successivi 3 (tre) giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro 7 (sette) giorni dalla convocazione.

23.4 E' prevista la possibilità di convocare delle riunioni/call di allineamento puntuali o ricorsive che verranno effettuate anche mediante video conferenza e/o audio conferenza purchè:

- i. Sia consentito al Presidente di accertare l'identità, la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza;
- ii. Siano presenti almeno il Presidente, o un vice Presidente, o il Segretario Generale e almeno due Soci;
  - i. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;

#### **Articolo 24 – Validità e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio**

24.1 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, non computando i voti nulli o non espressi.

24.2 Per le materie di cui al precedente articolo 22, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, è richiesta la partecipazione al voto e il voto favorevole di non meno dei due terzi dei membri del Consiglio, non computando i voti nulli o non espressi. Per definire la regolarità di costituzione del Consiglio e per valutare il risultato delle deliberazioni, il calcolo del quorum, qualora il risultato riportasse dei decimali, si considera approssimato per difetto.

24.3 Di ogni riunione e deliberazione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero dal segretario della riunione.

### **TITOLO VI PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTI, SEGRETARIO GENERALE**

#### **Articolo 25 – Presidenti e Vicepresidenti**

25.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio e dura in carica un anno.

25.2 Il Presidente, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli conferiti dal Consiglio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

25.3 Non potrà essere eletto Presidente il Rappresentante del Socio che non è contrattualizzato direttamente con gli Operatori Telefonici o con società da loro designate. Eventuali deroghe dovranno essere votate all'unanimità-

25.4 Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio nel rispetto del presente Statuto e ne dirige i lavori.

25.5 In caso di assenza, di impedimento, di cessazione della carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte, fino alla nomina (o fino al rientro del Presidente stesso in caso di lunga malattia o maternità) del nuovo Presidente, dal Vicepresidente Vicario. Nel caso in cui non vi sia il Vicepresidente Vicario, verrà eletto il nuovo Presidente o il Presidente pro tempore nel caso di lunga malattia/maternità.

25.6 I Vicepresidenti vengono eletti in numero massimo di due (2) dall'Assemblea, sono membri del Consiglio e durano in carica un (1) anno. Fra di essi viene eletto il Vice Presidente Vicario legittimato in caso di impedimento e/o assenza del Presidente ad esercitare tutte le funzioni del sostituto senza necessità di delega.

25.7 I Vicepresidenti potranno esercitare specifiche attribuzioni e/o poteri attribuitigli dal Consiglio.

25.8 Il Presidente ed i Vicepresidenti non potranno restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il divieto di svolgere più di due mandati consecutivi si applica sia all'Azienda che alla singola persona.

## **Articolo 26 – Segretario Generale**

26.1 Il Segretario Generale viene scelto tra persone di riconosciuta competenza ed autorevolezza nel settore dai Soci, è nominato dall'Assemblea, dura in carica fino a 2 (due) anni, secondo quanto deliberato dall'assemblea, ed è rieleggibile. L'Assemblea deciderà se il segretario sarà indipendente dai Soci o espresso fra i Soci stessi.

Il Segretario coadiuva e affianca il Presidente e, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli attribuiti dal Consiglio, provvede:

- i. Ad attuare le politiche dell'Associazione come definite nelle linee guida dell'assemblea e nelle delibere del Consiglio Direttivo;
- ii. Mantenere e sviluppare le relazioni istituzionali dell'Associazione con i terzi;
- iii. Alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- iv. Alla gestione della corrispondenza;
- v. Alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi;
- vi. Redige lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di marzo;
- vii. Alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché conserva la documentazione relativa;
- viii. Si incarica della riscossione della quota associativa e delle eventuali quote straordinarie e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio;

- ix. Provvede al coordinamento, sotto il profilo gestionale e amministrativo e secondo le indicazioni del Consiglio, delle attività interne ed esterne dell'Associazione e delle sue eventuali Commissioni e Gruppi di lavoro;
- x. Provvede alla rendicontazione periodica e, su richiesta del Consiglio Direttivo, sull'attività svolta sulla contabilità dell'Associazione;
- xi. Gestisce la piattaforma di voto online

### **Articolo 27 – Collegio dei Revisori dei Conti**

27.1 Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, in seguito, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica due esercizi, scadono in occasione della data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo degli anni durante il quale vige il loro mandato e sono eleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

27.2 Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

27.3 Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

27.4 I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

27.5 Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

27.6 Il Collegio esercita le proprie funzioni agendo di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione, anche di un solo Socio, fatta per iscritto, relazionando in forma scritta al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, salvo si rendano necessarie verifiche che per loro natura e complessità richiedano maggiori tempi di esecuzione.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO – RISORSE – PATRIMONIO – RENDICONTO**

#### **Articolo 28 – Esercizio – Bilancio – Rendiconto**

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Articolo 29 – Risorse Economiche**

29.1 La gestione delle risorse all'interno dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza ed economicità.

29.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività principalmente dalla Quota associativa e dalle eventuali quote straordinarie o contributi a qualsiasi titolo, anche di terzi. Eventuali altre modalità di reperimento delle risorse economiche derivanti dall'erogazione di servizi a Soci o a terzi dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio, previa verifica dei conseguenti impatti organizzativi e fiscali.

### **Articolo 30 – Patrimonio – Contributi Sociali**

30.1 Il patrimonio iniziale è pari ai versamenti eseguiti dai soci fondatori come stabilito dall'atto costitutivo.

30.2 La quota associativa annuale è fissata per il primo anno in atto costitutivo e successivamente in assemblea; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

30.3 Il nuovo Socio, in qualsiasi momento avvenga la sua ammissione, dovrà corrispondere la quota annuale divisa per le dodici mensilità moltiplicata per i mesi che restano alla fine dell'anno, oltre alla quota associativa di ingresso.

30.4 La quota associativa di ciascun anno deve essere corrisposta da tutti i soci entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

30.5 Il patrimonio può essere costituito anche dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti a suo favore dell'Associazione per gli scopi di cui all'art. 3.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 31 – Riservatezza**

31.1 I Soci garantiscono reciprocamente che tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Statuto.

31.2 Ciascun Socio si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna informazione riservata ed a non farne uso per scopi diversi dal perseguimento dell'oggetto sociale senza il consenso scritto di ciascun Socio.

31.3 Gli obblighi di cui sopra non si estendono alle informazioni che (a) fossero già di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o che lo divengano successivamente per circostanze non ascrivibili alle parti; o (b) che si renda necessario divulgare per vincolo di legge o regolamenti applicabili o su richiesta delle competenti Autorità o di un organo governativo. In quest'ultima ipotesi, il Socio obbligato alla divulgazione si consulterà preventivamente con il Presidente al fine di giungere un accordo riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione, salvo che la previsione di legge o regolamentare o la richiesta di competente Autorità impedisca tale preventiva consultazione.

31.4 Gli obblighi di cui sopra perdurano anche nel caso di singola cessazione del rapporto associativo per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla cessazione stessa.

31.5 in caso di violazione è prevista la sanzione riportata nell'art. 12.1, i)

#### **Articolo 32 – Titolarità dei dati**

32.1 Ciascun Socio rimarrà titolare di diritti, brevetti, prodotti, sistemi, know-how e proprietà intellettuali in genere messi a disposizione e realizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso dell'attività associativa.

#### **Articolo 33 – Scioglimento dell'Associazione**

33.1 Lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni conseguenti possono essere deliberate dall'Assemblea con il quorum costitutivo e deliberativo stabilito nell'art. 17.3.

33.2 Successivamente, l'Assemblea, con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Articolo 34 – Arbitrato**

34.1 Tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o la validità e/o l'efficacia di una o più clausole del presente Statuto o inerenti diritti di un Socio o di più Soci a loro conferiti ai sensi dello Statuto, od ancora rapporti tra Associazione e Soci o direttamente tra Soci disciplinati da una o più norme dello Statuto, ivi compresi i provvedimenti adottati dall'Assemblea della Associazione sulla istanza di riesame dell'art. 12.3, in deroga a quanto disposto dall'art. 824 bis c.p.c., saranno deferite esclusivamente ad un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Milano, che le definirà mediante determinazione contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.. L'arbitrato sarà esperito secondo equità, senza formalità di procedura e non sarà impugnabile, salve le ipotesi di annullamento giurisdizionale di cui al secondo comma dell'art. 808 ter c.p.c., e dovrà, infine, essere ultimato entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione del mandato.

34.2 Si esclude da perimetro della clausola il recupero o eventuali crediti associativi nei confronti del Socio moroso.



**Articolo 35 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Fa inoltre parte integrante del presente Statuto il Regolamento interno.